

Decreto Presidenziale n. 42 del 20 Maggio 2026 – OGGETTO: “Investimento 17 - Missione 7 REPowerEU del PNRR - Proposte di Partenariato Pubblico-Privato ai sensi degli artt. 193 e 200 del D.LGS. n. 36/2023, Relative a contratti di prestazione energetica ai sensi del D.LGS. n. 102/2014 comprensivi della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di lavori che possano beneficiare degli incentivi previsti sia dal Conto Termico sia dalla Misura PNRR M7 – Investimento 17 REPowerEU, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, nonché dell’esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso e nella disponibilità di ALER Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio, inclusa la fornitura di energia termica Avviso pubblico ex art. 193, comma 16 del D.lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024, per la presentazione da parte di operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) volte alla riqualificazione energetica del patrimonio SAP, redatte nel rispetto delle disposizioni dell’art. 193, comma 3 del D.lgs. 36/2023 relative ai comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Aggiornamento Decreto Presidenziale n. 39 del 28 aprile 2026”

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che con Decreto Presidenziale n. 66 del 28.04.2026, la proposta di Acinque Innovazione S.r.l. è stata ritenuta sostenibile, realizzabile e meritevole di interesse pubblico ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023;
- che al Promotore è stato riconosciuto il diritto di prelazione nella gara di confronto competitivo con il mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193, commi 9 e 12 del D.lgs. n. 36/2023;
- che è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. II, 05/02/2026, n. 810/24 che ha statuito – con immediata operatività nell’ordinamento giuridico italiano – che il promotore al quale non sia stata aggiudicata la gara possa esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalle norme vigenti purché l’aggiudicatario della gara venga indennizzato delle spese sostenute, e debitamente comprovate, per la partecipazione alla gara medesima anche se d’importo superiore al 2,5% del valore stimato dell’investimento;
- che è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/05/2026 n. 3805 che ha statuito: “Questo Giudice, in seguito alla sopra richiamata sentenza della Corte di giustizia 5

febbraio 2026, è tenuto a non riconoscere “al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto” e quindi a non applicare l’art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede il diritto di prelazione”;

- che alla data odierna è ancora aperta la Procedura d’Infrazione n. 2018/2273 dopo i rilievi sul diritto di prelazione dell’ottobre 2025;
- che la sentenza CGUE n. C-810/24 come pure la sentenza Consiglio di Stato n. 3805/2026 non chiudono la Procedura d’infrazione n. 2018/2273 che non costituisce oggetto di alcuna delle due pronunce;
- che entrambe le sentenze chiudono esclusivamente il caso Urban Vision, nato sotto il vigore di norme abrogate ben prima dei rilievi dell’ottobre 2025, come espressamente statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3805/2026;
- che non si è ancora a conoscenza delle modifiche all’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 che l’Italia sta elaborando al fine di chiudere la Procedura d’Infrazione n. 2018/2273;

accolta la proposta di provvedimento del Direttore Generale

DECRETA

- di confermare la qualificazione della società Acinque Innovazione S.r.l. quale Promotore;
- di ritenere applicabile l’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 nella sua attuale formulazione e nella interpretazione che le autorità competenti intenderanno darne dopo l’emanazione delle due sentenze sopra citate e prima della modifica normativa attualmente allo studio;
- di non rendere nota al mercato la sussistenza del diritto di prelazione in capo al Promotore, prevista e disciplinata dall’art. 193, commi 9 e 12 del D.lgs. n. 36/2023 vigente ma resa instabile dai contenuti sostanziali delle due sentenze sopra citate pur se riferite all’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016;
- di precisare che:
 - gli uffici competenti sono incaricati di predisporre gli atti necessari alla pubblicazione e alla successiva procedura di gara;
- di trasmettere il presente decreto agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE

Stefano Cavallin

*Visto Direttore Generale
Ing. Luca Rocchetti
Varese, 20/03/2026*